



# Comune di Cerro Tanaro

PROVINCIA DI ASTI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020**

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORSI GIANMARIA - Presidente	Sì
2. MALAGA MAURO - Vice Sindaco	Sì
3. ANSALDI LUCIA - Consigliere	No
4. CALOSSO GIOVANNI ADOLFO - Consigliere	Sì
5. MEDICO MARTA - Consigliere	No
6. PAONESSA LUIGI - Consigliere	Sì
7. GAVAZZA GIOVANNI - Consigliere	No
8. PERO ANDREA - Consigliere	Sì
9. MOGLIOTTI STEFANIA - Consigliere	Sì
10. MAGISTRO DONATO - Consigliere	Sì
11. DE MARTINI CARLO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. GERMANO DANIELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORSI GIANMARIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si da atto che la riunione si svolge in presenza, e che vengono messe in atto tutte le misure anticontagio: obbligo del distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personale sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico ammesso ad assistervi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.».*

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui*

rifiuti (TARI)»

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

CONSIDERATO che:

- Il Decreto Ministero dell'Interno del 30/9/2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 al 31 ottobre 2020
- l'art. 138, del D. Lgs. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
  - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
  - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

RICHIAMATA la propria delibera n. 10 del 29/7/2020, con la quale veniva dato atto che la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e dato atto altresì che il PEF 2020 definito in data 10/7/2020 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (CBRA), è stato inviato all'ente in data 21/7/2020 non consentendo adeguata tempistica per la sua valutazione e elaborazione del piano tariffario conseguente;

EVIDENZIATO che in tale delibera veniva indicato che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 saranno conguagliati nella 3 rata, ma che a seguito di approfondimenti fatti dagli uffici e a seguito delle difficoltà in atto non è stato possibile

provvedere alla elaborazione del piano tariffario 2020 entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

DATO ALTRESI' atto che l'Ente intende avvalersi dell'ulteriore proroga per l'approvazione del bilancio di previsione al fine di addivenire ad una emissione di ruolo maggiormente puntuale, e di ripartire il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 su tre anni al fine di ridurre l'imposizione tributaria sulle famiglie e attività già duramente provate dalla pandemia e dai suoi effetti economici

VISTA la deliberazione del C.C. n. 2 del 05/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

RITENUTO di prevedere, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente azzeramento della parte variabile della tariffa per i mesi in cui l'esercizio è stato sospeso;

ATTESO che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 1.500,00 e che tale somma trova copertura nello stanziamento di Bilancio Missione 1 Programma 4 Macroaggregato 109 esercizio 2020 del bilancio 2020-2022;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune*

*in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

DATO ATTO che limitatamente all'anno 2020, l'art. 107, comma 2, del D. L. 17 maggio 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede – in esito alle modifiche introdotte dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 – lo slittamento del termine di trasmissione al MEF dei regolamenti e delle delibere tariffarie in materia di tributi comunali dal 14 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 e di quello di pubblicazione delle stesse da parte del MEF dal 28 ottobre 2020 al 16 novembre 2020.

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il parere di legittimità preventivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente allegato alla presente deliberazione;

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, allegato alla presente deliberazione;

PROCEDUTO a votazione per alzata di mano, con il seguente esito: voti favorevoli 8 resi legalmente dai 8 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n 2 del 05/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, di cui allegato A) della presente
2. che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo per un importo complessivo presunto pari ad 1.500,00 trovano copertura nello stanziamento di Bilancio Missione 1 Programma 4 Macroaggregato 109 esercizio 2020 del bilancio 2020- 2022.
3. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 %.
4. di provvedere con successiva deliberazione all'approvazione del Piano Economico finanziario 2020 come validato dal C.b.r.a
5. ripartire il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 su tre anni (2021, 2022 e 2023) secondo quanto previsto dal l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 modificando in tal senso la precedente deliberazione n. 10/2020
6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del

Federalismo Fiscale.

7. Di dichiarare il presente verbale immediatamente esecutivo, con ulteriore votazione unanime, vista l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134 - c. 4 del Dec. Lgs. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to : CORSI GIANMARIA

Il Segretario Comunale  
F.to : GERMANO DANIELE

Ai sensi dell' art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine a regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell' art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine a regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Pagliasso Luisa

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Cerro Tanaro, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to GERMANO DANIELE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-ott-2020**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Cerro Tanaro, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
GERMANO DANIELE

